

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3319

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati CURTI AURELIO e FABBRI FRANCESCO**

*Presentata il 14 luglio 1966*

Modificazioni al testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, ed all'articolo 1 della legge 5 luglio 1961, 641. Ripristino dell'imposta di consumo sul vino. Istituzione del diritto di produzione sulle bevande vinose. Abolizione delle imposte di patente, di licenza, sulle macchine per caffè tipo espresso e della tassa sulle insegne

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La situazione economico-finanziaria dei comuni italiani è ormai nota a tutti: i loro disavanzi sono in continuo crescente aumento e con le attuali disposizioni legislative in materia tributaria non è assolutamente possibile pensare ad un miglioramento.

La spesa complessiva dei comuni e delle province è passata da 1.335 miliardi nel 1960 a 1.556 miliardi nel 1961, a 1.776 miliardi nel 1962 ed a 2.149 miliardi nel 1963; l'aumento è stato del 61 per cento. Per contro le entrate effettive sono aumentate da 924 miliardi nel 1960 a 1.083 miliardi nel 1961, a 1.667 miliardi nel 1962 ed a 1.314 miliardi nel 1963; l'aumento è stato del solo 42,2 per cento.

Di conseguenza il *deficit* è passato da 402 miliardi nel 1960 a 473 nel 1961, a 599 nel 1962 ed a 834 miliardi nel 1963.

La situazione è ancora peggiorata nei due anni successivi.

E peggiorerà ancora — e fortemente — in seguito alle recenti disposizioni della legge 13 maggio 1965, n. 431, recante interventi per la ripresa dell'economia nazionale, con la quale si stabilisce l'esenzione dall'imposta di consumo sui materiali edilizi per le case di abi-

tazione economiche e popolari realizzate da cooperative, enti e privati con il contributo dello Stato, ovvero da lavoratori singoli o da cooperative di lavoratori che versino i contributi alla « Gescal ».

È quindi urgente provvedere; nè sarebbe sufficiente attendere la realizzazione della riforma tributaria ed in particolare di quella della finanza locale, in quanto occorreranno alcuni anni; e nel frattempo i disavanzi aumenteranno.

Con la legge 18 dicembre 1959, n. 1079, l'imposta comunale di consumo sul vino veniva ridotta per tutti i comuni a lire 800 lo ettolitro, con l'impegno di sopprimerla totalmente a far tempo dal 1° gennaio 1962.

Infatti con il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, il Governo emanava le norme di attuazione della precedente legge abolendo la predetta imposta.

Non venne però soppressa l'imposta generale entrata sul vino, le cui modalità di applicazione ricalcano quelle dell'imposta di consumo.

I comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti, con la citata legge 1709, venivano anche resi compartecipi dell'imposta ge-

nerale entrata riscossa sui vini e sulle carni.

I comuni hanno così subito perdite di notevole rilievo e le disposizioni legislative di reintegrazione delle quote introitate in meno, sono in arretrato e del resto non ragguagliano il minor gettito.

A questo punto sembra necessario richiamare la vostra attenzione sulle risultanze economiche dell'abolizione dell'imposta.

Il legislatore nell'emanare i suindicali provvedimenti ha avuto come scopo principale quello di fornire un aiuto alla viticoltura cercando di consentire ai produttori maggiori ricavi; i risultati sono stati nettamente opposti.

In poche parole il produttore non ha visto aumentare i suoi proventi ed il consumatore ha invece dovuto subire un aumento dei prezzi; ne hanno approfittato esclusivamente gli intermediari del commercio.

Sembra quindi opportuno, direi necessario, riprendere in esame l'utilità di ripristinare l'imposta di consumo sulle bevande vinose, sia pure con le necessarie modifiche di applicazione, che devono tenere conto delle disposizioni nel frattempo emanate per il commercio ed il consumo dei prodotti vinosi.

Tra queste disposizioni hanno particolare rilievo il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, numero 162, che detta « Norme per la repressione delle frodi, nella preparazione e nel commercio dei mosti, dei vini ed aceti », nonché il decreto ministeriale 13 novembre 1965 che, invece, stabilisce le « Modalità per la tenuta del registro di carico e scarico e della scheda di produzione » che i produttori ed i commercianti all'ingrosso dei predetti prodotti devono compilare. Queste norme sono più complesse di quelle previste dal testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, per l'imposta di consumo.

I vincoli ora imposti ai produttori, ai fabbricanti ed ai commercianti (denuncia annuale di produzione e di giacenza, scheda di produzione e registro di carico e scarico) sono tanto precisi — direi minuziosi — ed armonici con le disposizioni vigenti negli altri paesi del M.E.C., che non conviene modificarli; è quindi opportuno subordinare l'applicazione della nuova imposta di consumo all'imposta generale entrata.

In altre parole, mentre fino al 31 dicembre 1961, l'imposta generale entrata seguiva in tutto e per tutto le sorti dell'imposta di consumo (così come oggi avviene per le carni), con il nuovo disegno di legge che viene presentato alla vostra approvazione, l'imposta di

consumo sul vino è subordinata all'imposta generale entrata, che funziona così da pilota nell'imposizione sulle bevande vinose.

Si propone inoltre di applicare un diritto sulla produzione locale delle uve e dei vini a favore del comune di produzione, giacché uno dei più rilevanti difetti delle precedenti norme legislative in materia di imposta di consumo sul vino e sulle bevande vinose era forse quello di non consentire alcun prelievo a favore dei comuni produttori.

Il concorso dei comuni produttori nell'applicazione dell'imposta sul vino è utile al controllo quantitativo sul vino dalla produzione sino al consumo e tale controllo è l'unica arma valida per eliminare le sofisticazioni.

Il legislatore ha già più volte dato la facoltà ai comuni di applicare un diritto sulla produzione locale: con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, all'articolo 10 autorizzava l'imposizione di tale diritto tra gli altri generi, anche sul vino, mosto ed uva nella misura del due per cento sul valore; e la legge 2 luglio 1952, n. 703, all'articolo 6 lo autorizzava per le acque da tavola minerali e naturali.

Poiché il diritto di produzione locale deve soprattutto fornire i mezzi alle Amministrazioni locali per sviluppare una politica di investimenti idonea a valorizzare la produzione vitivinicola, è opportuno far partecipare le province al provento del tributo e ciò in quanto solamente le province possono attuare gli interventi necessari ad interi comprensori vitivinicoli. Pertanto propongo di fissare il diritto di produzione nella quota di due lire al litro con una partecipazione al 50 per cento delle province.

Occorre anche a questo punto, rilevare come sia opportuno agli effetti dell'imposta di consumo e del diritto di produzione locale, di non suddividere le aliquote secondo la qualità del vino o degli spumanti.

Il legislatore deve, a mio avviso, tener conto della pratica applicazione e del come e quando si svolgono le operazioni di accertamento, di liquidazione e di riscossione dei tributi.

L'esperienza di questi ultimi anni nella riscossione dell'I.G.E. sulle bevande vinose — dalla quale risulta un'estrema difficoltà nello accertamento delle singole qualità — consiglia di riunire in unica aliquota, sia pure in base a medie aritmetiche ponderate, le attuali troppo numerose suddivisioni.

Ritengo anzi opportuno richiamare l'attenzione del Ministero delle finanze su tali necessità, in modo da uniformare le attuali clas-

sificazioni (quella relativa all'imposta generale entrata, quella fissata dal Ministero della agricoltura e delle foreste per i movimenti dei generi), possibilmente eguale a quella prevista nel progetto che si propone.

La già richiamata pratica consiglia infatti di ritornare alle primitive disposizioni del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, così come del resto sono riportate nell'allegato disegno di legge.

Infine, per quanto concerne l'imposta sul vino, mi pare ancora opportuno sottolineare i seguenti punti:

1) addivenire al più presto alla compilazione della bolletta di accompagnamento nazionale, stampata direttamente dall'Istituto Poligrafico dello Stato, così come è già stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, e dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;

2) mantenere ferme le attuali disposizioni dell'imposta generale entrata sui vini, in particolare quelle relative alla compartecipazione dei comuni ai proventi dell'imposta generale entrata sui vini e sulle carni di cui all'articolo 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079. Infatti se si sopprimesse tale compartecipazione diventa inutile l'attuale provvedimento che ha essenzialmente lo scopo di migliorare la situazione economico-finanziaria dei comuni;

3) studiare la possibilità di fissare un limite nell'esenzione dall'I.G.E. del vino consumato dalla famiglia del produttore, in un litro al giorno e per persona.

Di conseguenza la limitazione si rifletterebbe anche sulla nuova imposta, eliminando numerose evasioni.

Passando ad un altro settore delle imposte di consumo, la presente proposta intende porre rimedio alla più macroscopica incongruenza di questo pesante sistema di tassazione. Trattasi dell'imposta sulla carta, cartoncini, cellophane, cartone e rispettivi lavori e delle esenzioni relative alle voci suddette. Tale è la complicazione della tassazione che sia gli uffici impositori sia i contribuenti non riescono a raccapezzarsi. Sembra più acconcio definire l'oggetto dell'imposta su tutta l'area merceologica ed abolire le esenzioni e conseguentemente ridurre l'aliquota del 3 per cento al 2 per cento. Nella gamma delle vendite, il contribuente non fa distinzioni tra l'uno o l'altro uso, ciò che importa è l'onere complessivo dell'imposta. Quando questo resta immutato, tutte le semplificazioni sono bene accolte.

Nell'ambito delle imposte di consumo è necessario inoltre circoscrivere più esattamente l'applicazione dell'imposta nei materiali per costruzione edilizia. Poiché il presente progetto introduce una imposta sul valore locativo per i locali non ad uso di abitazione — in sostituzione di altre imposte — si propone di agganciare l'imposta di consumo alle edificazioni il cui uso rientra nell'area imponibile per il valore locativo. Il lieve minor gettito per l'imposta di consumo sui materiali, diventa irrilevante di fronte al recupero tributario derivante dalle altre norme della legge proposta.

In un riodino della finanza locale pare opportuno eliminare alcune imposte di scarso gettito ma di complicato lavoro burocratico per l'applicazione. Esse sono: l'imposta di patente, l'imposta sulle macchine per caffè espresso e la tassa sulle insegne. Se ne propone pertanto la soppressione ed in loro luogo si propone di estendere l'attuale imposta sul valore locativo anche a locali ad uso diverso da quello dell'abitazione. Conseguentemente è logico abolire anche l'imposta di licenza come imposta a sè stante, giacché essendo la base imponibile dell'imposta di licenza ragguagliata al valore locativo, essa rientra automaticamente nell'omonima imposta. Non starò ad illustrare i vantaggi della semplificazione giacché sono ovvi, intendo invece esaminare le conseguenze fiscali nei vari settori colpiti dal valore locativo nonché le discriminazioni di aliquote per mantenere la nuova imposta al limite del gravame precedente in atto:

1) esercizi commerciali: aliquota minima (4 per cento) per non superare l'incidenza della tassa sulle insegne che viene abolita;

2) laboratori commerciali; *idem* come sopra, con in più il vantaggio ai contribuenti più disagiati dell'abolizione dell'imposta di patente;

3) autorimesse: aliquota minima (4 per cento) che riduce notevolmente l'impostazione attuale e ciò è giustificato dal fatto che le autorimesse erano erroneamente parificate fiscalmente agli esercizi pubblici; infatti per la concessione di licenza per autorimessa non esiste, come per gli altri esercizi pubblici, un numero limite;

4) uffici professionali: aliquota minima (4 per cento) rappresentando la nuova imposta un lieve maggior gravame;

5) industrie ed istituti di credito: aliquota minima (4 per cento) giacché l'imposta è una novità che introduce tali settori in un

rapporto tributario diretto — sin'ora inesistente — con il Comune;

6) esercizi pubblici, alberghi, locande, ristoranti, ecc., stabilimenti di bagni, sale pubbliche per balli, per bigliardi ecc., case di cura ed istituti medici privati: aliquota intermedia (10 per cento), comunque tale da favorirli rispetto all'attuale gravame di imposta di licenza, di tassa sulle insegne e di imposta sulle macchine per caffè espresso;

7) abitazioni: aliquota massima (15 per cento) trattandosi di contribuenti di reddito elevato proprietari od affittuari di almeno due abitazioni in differenti Comuni.

La nuova imposta consente un minor gravame per un settore di contribuenti che attualmente sopportano un carico elevato ma con la generalizzazione del tributo, a tenue aliquota, vengono procurate maggiori entrate ai Comuni.

Per quanto concerne la tassa raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani interni, è conveniente riproporre le norme già approvate dalla Camera nella precedente legislatura che caddero per la sopravvenuta fine della legislatura. Si tratta cioè di assoggettare al tributo

i proprietari dei locali od i condomini salvo diritto di rivalsa nei confronti dei conduttori.

Il progredire delle comunità locali determina la necessità di porre alcuni esercizi pubblici a disposizione di tutti i cittadini. È quindi necessario prevedere la facoltà agli Enti locali di percepire apposite tasse in luogo delle fatturazioni per l'utenza del servizio. Naturalmente l'assoggettamento al sistema della tassazione è valido solo in presenza di servizi che presentino idonee caratteristiche, talché si prevede oltre l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa anche l'omologazione del Ministero dell'interno. Siffatta situazione consente per taluni servizi un alleviamento dei costi di gestione. In via specifica si intende aprire la possibilità ai Comuni di poterne usufruire per le aziende di trasporto urbano i cui *deficit* di gestione paralizzano i bilanci delle Amministrazioni comunali proprietarie.

Onorevoli Colleghi! Confido che la presente proposta di legge possa accogliere la vostra approvazione per il miglioramento immediato delle finanze comunali e quale auspicio per una prossima revisione di tutto l'assetto della finanza locale in armonia con la riforma tributaria generale.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

All'articolo 20 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, fra i generi che i comuni sono autorizzati ad assoggettare alle imposte di consumo vengono aggiunte le « bevande vinose ».

Restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 18 dicembre 1959, numero 1079; della legge 20 ottobre 1960, n. 1305; del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, sull'imposta generale entrata vini, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti e vini; del decreto ministeriale 2 agosto 1965, sulle modalità per la denuncia di produzione e di giacenza delle uve e dei prodotti vinicoli e del decreto ministeriale 23 settembre 1965, sulle modalità per la tenuta del registro di carico e scarico e della scheda di produzione dei mosti e dei vini.

## ART. 2.

Al secondo comma dell'articolo 20 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'articolo 10 della legge 2 luglio 1952, le voci « carta, cartoncini, cellophane, lavori di carta, di cellophane e di cartone » vengono soppresse e sostituite dalle seguenti: « carta, cellophane, cartoncini, cartone e rispettivi lavori ».

Nell'ultimo alinea dello stesso comma vengono soppresse le parole: « carte medicinali, carta e cellophane da involgere e sacchi di carta e di cellophane senza pubblicità, carta in bobine per stampa di giornali, quaderni e carta per quaderni scolastici, pubblicazioni di carattere scolastico, educativo, scientifico, politico, religioso e culturale ».

## ART. 3.

Il n. 6 dell'articolo 29 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 6) le bevande acquistate in economia dagli Enti ed istituti di carità e beneficenza, di culto e di religione per la distribuzione gratuita ai ricoverati ed il vino acquistato per la celebrazione delle Sante Messe; »

Dopo il n. 6 è aggiunto il seguente n. 7:

« 7) i materiali impiegati nelle costruzioni edilizie destinate ad usi diversi da quello di abitazione per i quali non è prevista la applicazione dell'imposta sul valore locativo di cui al successivo articolo 102 ».

ART. 4.

I numeri 1 e 2 dell'articolo 30 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

1) il vino, il vinello, e le altre bevande vinose:

a) somministrati ai braccianti e coloni durante i lavori per i quali è fatto obbligo per consuetudine locale o patto collettivo di lavoro di somministrare le bevande vinose in soprappiù della mercede giornaliera e sempre quando la somministrazione ed il consumo delle bevande avvengano nel luogo dove si eseguono i lavori agricoli;

b) somministrati ai salariati agricoli, comunque denominati che prestano la loro opera manuale, con contratto a tempo determinato, nei lavori agricoli inerenti alla lavorazione della terra, alla coltivazione delle piante, alla raccolta e prima manipolazione dei relativi prodotti, nonché alla custodia ed al governo degli animali necessari per la conduzione del fondo in cui lavorano od alimentati con i prodotti del fondo stesso, per le bevande vinose che loro spettano annualmente, per consuetudine o patto collettivo di lavoro, sempreché le stesse vengano consumate da essi, ed eventualmente dai propri familiari, sul fondo ove lavorano o dimorano;

c) destinati esclusivamente al consumo del produttore e della propria famiglia e ricavati dalle uve dei propri fondi o da esso coltivati, quando il consumo si verifichi nel luogo di vinificazione, o, se altrove, quando sussistano le circostanze e le condizioni da stabilirsi per regolamento. L'esenzione compete in ragione di un litro al giorno per il produttore e per ogni membro della sua famiglia.

L'esenzione dall'imposta di consumo compete al produttore ed alla sua famiglia, anche quando essi non risiedano nel comune in cui ha luogo la vinificazione o in un comune limitrofo, purché il trasporto sia effettuato con bolletta di accompagnamento da rilasciarsi dall'Ufficio delle imposte di consumo del comune di provenienza.

Il diritto all'esenzione dal pagamento dell'imposta di consumo sul vino destinato al

consumo familiare è esteso a tutti i produttori, manuali coltivatori, concedenti, salariati fissi e braccianti agricoli, qualunque sia la qualità od il fondo in cui avviene la vinificazione delle uve, purché il trasporto sia effettuato con bottiglia di accompagnamento da rilasciarsi dall'ufficio delle imposte di consumo del comune di provenienza;

2) i prodotti destinati agli usi industriali od alla distillazione, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469 e dell'articolo 18 della legge 16 giugno 1950, n. 331 ».

## ART. 5.

L'articolo 32 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ARTICOLO 32 (*Bevande*). — L'imposta di consumo sulle bevande vinose si applica all'atto dell'assoggettamento delle bevande stesse all'imposta generale entrata:

1) alla vendita o cessione, a qualsiasi titolo, delle bevande vinose, fatta dal produttore ai consumatori o ai commercianti al minuto dello stesso comune. Nel primo caso l'imposta è dovuta dal produttore, nel secondo dai commercianti al minuto.

S'intende per produttore, ai fini dell'applicazione delle imposte di consumo, soltanto il produttore delle bevande vinose ricavate dalle uve dei fondi propri o da esso coltivati in qualità di affittuario, oppure di mezzadro, colono od altro partecipante al prodotto dei fondi medesimi;

2) alla vendita o cessione, a qualsiasi titolo, delle bevande vinose ed alcoliche, fatta dal commerciante all'ingrosso, sia o non fabbricante, ai consumatori o ai commercianti al minuto dello stesso comune. Nel primo caso l'imposta è dovuta dal commerciante all'ingrosso, nel secondo caso dai commercianti al minuto;

3) al consumo del commerciante all'ingrosso e della propria famiglia ».

## ART. 6.

L'aliquota massima per le bevande, di cui all'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è stabilita nella misura di lire 1.300 l'ettolitro per il « vino » e di lire 80 per unità per i « vini spumanti in bottiglia ».

Le aliquote stabilite dal precedente comma non sono suscettibili di aumento per supercontribuzioni, per addizionali o per qualsiasi altro titolo.

ART. 7.

All'articolo 95 del testo unico della finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni la voce « Carta, cartoncini, cellophane, lavori di carta, di cellophane e di cartone... 3 per cento del valore è sostituito dalla seguente: « carta, cellophane, cartoncini, cartone e rispettivi lavori... 2 per cento del valore ».

ART. 8.

Al testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, dopo l'articolo 96, è aggiunto il seguente articolo 96-bis:

« ARTICOLO 96-bis (*Diritto di produzione locale sulle bevande vinose*). — I comuni sono autorizzati ad istituire un diritto di produzione locale sulle uve destinate alla vinificazione e sui mosti e sui vini ricavati da uve provenienti da fondi vitati del comune.

La tariffa massima del predetto diritto è la seguente:

Vino . . . . .	l'ettolitro	L. 200
Uva destinata alla vinificazione . . . . .	il quintale	» 130
Mosto . . . . .	»	» 180
Mosto concentrato . . . . .	»	» 540

Le aliquote stabilite dal precedente comma non sono suscettibili di aumento per supercontribuzioni, addizionali o per qualsiasi altro titolo.

Sono esenti i prodotti destinati esclusivamente al consumo del produttore e della propria famiglia, secondo le norme del precedente articolo 30, n. 1, lettera c).

Il pagamento del diritto avviene all'atto della richiesta della bolletta di accompagnamento per il trasporto nell'ambito del comune o per altro comune o per l'estero. L'Ufficio imposte consumo rilascia una bolletta di pagamento, staccata da apposito bollettario, con la seguente attergazione: riscosso diritto di produzione locale in lire ..... per litri ..... di vino (o quintali .....) di uve (o di mosto o di mosto concentrato).

Gli estremi della bolletta di pagamento sono riportati dall'ufficio imposte consumo e dal produttore o fabbricante, in iscarico, della scheda di produzione o del registro di carico

e scarico di cui al decreto ministeriale 23 settembre 1965.

Per le uve, i mosti o i vini esenti dal diritto se ne fa anche attestazione sulla bolletta di accompagnamento.

Analoghe attestazioni saranno apposte sulle bollette di accompagnamento per le estrazioni dai magazzini dei commercianti all'ingrosso.

Le uve, i mosti ed i vini non scortati dalla prescritta bolletta di accompagnamento o con bolletta mancante di una delle citate attestazioni, sono assoggettati al pagamento del diritto di produzione locale, alla tariffa massima indicata al secondo comma del presente articolo, maggiorata del 10 per cento, per rimborso spese, da parte dell'Ufficio imposte di consumo del comune di destinazione. L'ammontare del diritto così riscosso, quando supera le lire mille, viene versato al comune di provenienza, al netto delle spese.

La tariffa del diritto di produzione locale è deliberata dal Consiglio comunale con le stesse modalità stabilite dal precedente articolo 21 per la tariffa delle imposte di consumo, alla quale deve essere annessa.

Al diritto di produzione locale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente testo unico ».

#### ART. 9.

Al testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, dopo l'articolo 96-*bis*, è aggiunto il seguente articolo 96-*ter*:

« ARTICOLO 96-*ter* (*Compartecipazione delle Province*). — Sui proventi del diritto di produzione di cui all'articolo precedente è istituita una compartecipazione a favore delle Province nella misura del 50 per cento ».

#### ART. 10.

L'imposta di patente, l'imposta di licenza e sulle macchine per caffè tipo espresso e la tassa sulle insegne sono abolite dal 1° gennaio 1968.

#### ART. 11.

L'articolo 101 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« ARTICOLO 101 (*Istituzione e soggetto dell'imposta*). — I comuni sono autorizzati ad applicare l'imposta sul valore locativo nei confronti del cittadino o straniero, persona fisica o giuridica, che tenga a propria disposizione nel territorio del comune, locali adibiti agli usi elencati nell'articolo successivo ».

ART. 12.

L'articolo 102 del testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ARTICOLO 102 (*Oggetto dell'imposta — Aliquote*). — L'imposta è commisurata al valore locativo dei locali con le aliquote a fianco indicate:

OGGETTO	ALIQUTA MASSIMA
Abitazioni e loro dipendenze di persone fisiche non soggette all'imposta di famiglia . . . .	15%
Esercizi commerciali . . . . .	4%
Laboratori artigianali, esercizi di rimessa di autoveicoli . . . . .	4%
Uffici professionali . . . . .	4%
Stabilimenti industriali, Istituti di credito e di assicurazioni . . . .	4%
Esercizi pubblici, alberghi compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè . . . . .	10%
Stabilimenti di bagni . . . . .	10%
Sale pubbliche per balli, per bigliardi e per altri giochi leciti . . . .	10%
Cliniche, case di cura e istituti medici privati . . . . .	10%

Per dipendenze dell'abitazione si intendono i giardini, i parchi, i cortili, le aree comunque usate dal possessore dell'abitazione e tutti i locali e le costruzioni di qualsiasi specie che formino un annesso od un'appendice dell'abitazione stessa, quand'anche ne siano materialmente disgiunti.

ART. 13.

L'articolo 103 del testo unico della finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ARTICOLO 103 (*Decorrenza dell'Imposta*). — L'imposta è dovuta per l'intero anno ma se i locali sono tenuti a disposizione per un tempo non superiore ai sei mesi, è dovuta per un solo semestre dell'anno ».

ART. 14.

L'articolo 104 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« ARTICOLO 104 (*Determinazione del valore locativo*). — Il valore locativo si desume dal fitto reale o presunto.

È fitto reale quello risultante da contratto scritto o da denuncia verbale d'affitto di cui all'articolo 9 della tariffa allegato A (parte prima) alla legge del bollo approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268 e successive modificazioni; è presunto in ogni altro caso.

Quando il fitto reale risulti inferiore ai prezzi locativi correnti, è in facoltà del comune di procedere all'accertamento del fitto presunto per via di comparazione con altri locali dati in affitto in condizioni e circostanze similari.

In nessun caso il valore locativo può essere determinato agli effetti della presente imposta in misura inferiore al reddito lordo accertato agli effetti dei tributi erariali ».

#### ART. 15.

L'articolo 108 del testo unico della finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ARTICOLO 108 (*Esenzioni ed esclusioni*). — Sono esenti dall'imposta:

1) i palazzi e le villeggiature facenti parte della dotazione del Presidente della Repubblica;

2) le abitazioni degli ambasciatori ed agenti diplomatici delle nazioni estere;

3) le abitazioni in Roma dei senatori e dei deputati non residenti nonché i loro uffici ovunque ubicati;

4) le abitazioni e gli uffici degli agenti consolari nè cittadini nè naturalizzati, purché esista parità di trattamento negli Stati dai quali dipendono e purché non esercitino nella Repubblica un commercio, un industria o una professione e non siano amministratori di aziende commerciali;

5) le abitazioni dei coltivatori manuali dei fondi rustici;

6) le abitazioni dei funzionari dello Stato, delle regioni e delle province per ragioni della dislocazione della loro attività di servizio.

Non sono considerate abitazioni agli effetti dell'imposta: le caserme, gli ospedali, le case di cura e le cliniche pubbliche; i convitti, i collegi, le colonie climatiche nonché i locali che non siano forniti di mobili in verun tempo dell'anno ».

#### ART. 16.

La lettera c) dell'articolo 110-*sesties* del testo unico della finanza locale 14 settembre

1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dalla seguente:

« c) di esigere dai proprietari di fabbricati le indicazioni che ritenga necessaria circa i locatori, i locali affittati, nonché i relativi canoni di affitto ».

ART. 17.

L'articolo 111 del testo unico della finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ARTICOLO 111 (*Istituzione dell'imposta*). — I comuni sono autorizzati ad istituire l'imposta di famiglia ».

ART. 18.

L'articolo 269 del testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « La tassa è dovuta da chiunque occupi o conduca locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta e trasporto è istituito regolarmente a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia.

E tuttavia consentito ai comuni di applicare il tributo a carico del proprietario dei locali ovvero del condominio, salvo rivalsa nei confronti dell'occupante o conduttore.

L'istituzione della tassa a carico del proprietario ovvero del condominio, deve essere deliberata dal Consiglio comunale, ed approvata dalla Giunta provinciale amministrativa.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

La cessazione, nel corso dell'anno, dalla occupazione o conduzione dei locali sopra indicati, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del semestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata ».

ART. 19.

Al capo XVIII del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

SEZIONE III — TASSE PER ALTRI SERVIZI PUBBLICI.

« ARTICOLO 273-ter (*Istituzione*). — I Comuni e le Province che intendano esercire taluni servizi pubblici di cui all'elenco dell'ar-

articolo 1 del regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2578, fornendo il servizio alla generalità dei cittadini, possono istituire specifiche tasse commisurate al costo del servizio ».

« ARTICOLO 273-*quater* (*Applicazione*). — Per l'applicazione, i comuni sono tenuti ad adottare appositi regolamenti, nei quali, oltre a tutte le esenzioni previste dalle leggi vigenti, saranno altresì specificate le speciali esenzioni e facilitazioni che, in relazione alle condizioni locali, riterranno di poter accordare.

I regolamenti devono indicare le disposizioni per l'accertamento e la riscossione.

Tali regolamenti, dopo l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa devono essere trasmessi al Ministro delle finanze che provvede all'omologazione di essi, sentito il Ministro dell'interno.

Le tariffe stabilite in applicazione dei regolamenti debitamente omologati, devono riportare l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa ed essere comunicate al Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo 273 ».

#### ART. 20.

Salvo quanto disposto al precedente articolo 10, sono abrogati i seguenti articoli del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni: 106, 107, 110-*bis*, 110-*ter*, 110-*quater*, 110-*quingies*, da 165 a 168, da 183 e 191, da 201 a 208.

L'imposta sul valore locativo di cui ai precedenti articoli da 9 a 14 entra in vigore dal 1° gennaio 1968.

E data facoltà ai comuni di procedere alla deliberazione istitutiva dell'imposta sul valore locativo nel corso dell'anno 1967.

Per la prima applicazione dell'imposta sul valore locativo, il Sindaco, entro trenta giorni dalla ricezione dell'approvazione della deliberazione istitutiva, rende nota l'istituzione dell'imposta stessa ed invita i contribuenti che ne abbiano obbligo, a presentare le dichiarazioni, con avviso da affiggersi all'albo pretorio e con pubblici manifesti.

Se relative dichiarazioni devono essere presentate nel termine di 60 giorni dalla data dell'avviso del Sindaco. Si applica l'articolo 292 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Sino al 31 dicembre 1966 l'imposta sul valore locativo continua ad applicarsi con le norme precedentemente in vigore.

ART. 21.

Il 3° comma dell'articolo 1 della legge 5 luglio 1961, n. 641 è sostituito dal seguente:

« Ai fini della presente legge non è considerata pubblicità affine, la esposizione di insegne, intendendosi per tali le scritte, tabelle e simili a carattere permanente e su materia diversa dalla carta, esposte esclusivamente nella sede di un esercizio, di una industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute ».